

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport**

(VELTRONI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**e col Ministro per la solidarietà sociale**

(TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1997

Disciplina generale dell'attività musicale

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 3
Relazione tecnica .....	» 14
Disegno di legge .....	» 15
TITOLO I: INTERVENTI PUBBLICI PER LE ATTIVITÀ MUSICALI .....	» 15
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	» 15
Articolo 1: Principi generali .....	» 15
Articolo 2: Attività pubbliche per la musica .....	» 15
Articolo 3: Compiti dello Stato .....	» 16
Articolo 4: Compiti delle regioni .....	» 18
Articolo 5: Compiti dei comuni e delle province ...	» 19
Articolo 6: Interventi pubblici per le attività musicali ...	» 19
Articolo 7: Amministrazione centrale dello spettacolo	» 20
Capo II: CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA .....	» 21
Articolo 8: Costituzione della società .....	» 21
Articolo 9: Capitale sociale .....	» 21
Articolo 10: Oggetto sociale .....	» 22
Articolo 11: Organi della società .....	» 23
Articolo 12: Presidente .....	» 23
Articolo 13: Consiglio di amministrazione .....	» 24
Articolo 14: Assemblea e collegio sindacale .....	» 25
Articolo 15: Direttore generale .....	» 26
Articolo 16: Proventi .....	» 26
Articolo 17: Risorse finanziarie destinate all'attività mu- sicale .....	» 28
Articolo 18: Personale .....	» 28
Articolo 19: Gestione commissariale ed insolvenza ...	» 29
TITOLO II: FINALITÀ PUBBLICHE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI .....	» 29
Capo I: ATTIVITÀ MUSICALE LIRICA E CONCERTISTICA .....	» 29
Articolo 20: Individuazione delle funzioni .....	» 29

---

Articolo 21: Musica italiana contemporanea .....	»	30
Articolo 22: Alta formazione musicale .....	»	31
Capo II: SOGGETTI DELLA STABILITÀ MUSICALE .....	»	33
Articolo 23: Fondazioni lirico-sinfoniche .....	»	33
Articolo 24: Formazione .....	»	33
Articolo 25: Teatri storici .....	»	34
Articolo 26: Riconoscimento dei teatri storici .....	»	34
Articolo 27: Compiti dei teatri storici .....	»	35
Articolo 28: Festival nazionali ed internazionali .....	»	36
Capo III: SOGGETTI DELLA CONTINUITÀ MUSICALE .....	»	37
Articolo 29: Istituzioni concertistico-orchestrali .....	»	37
Articolo 30: Riconoscimento delle istituzioni concertisti- co-orchestrali .....	»	38
Articolo 31: Associazioni musicali .....	»	39
Capo IV: SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTICULTURALI .....	»	40
Articolo 32: Definizione .....	»	40
Articolo 33: Programmazione delle residenze multicultu- rali .....	»	41
Articolo 34: Fondo di agevolazione del sistema delle re- sidenze multiculturali .....	»	42
Capo V: PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE CONTEMPORANEA ..	»	43
Articolo 35: Strutture per l'esecuzione e l'ascolto ....	»	43
Articolo 36: Fondo per la promozione della musica po- polare contemporanea .....	»	44
Articolo 37: Modalità di finanziamento .....	»	45
Articolo 38: Comitato per la musica popolare contempo- ranea .....	»	46
Capo VI: DISPOSIZIONI FINALI .....	»	46
Articolo 39: Rapporto di lavoro .....	»	46
Articolo 40: Delega al Governo per la disciplina dell'at- tività di agente di spettacolo .....	»	47
Articolo 41: Abrogazioni .....	»	48

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una legge che disciplini in via generale l'attività musicale deriva da una molteplicità di circostanze e, in primo luogo, dalla consapevolezza della insufficienza della legge 14 agosto 1967, n. 800.

1. A differenza di altri settori delle attività culturali (ad esempio il teatro), l'attività musicale è disciplinata da un trentennio da una propria legge. Si tratta, tuttavia, di una legge che non affronta e disciplina il complesso del fenomeno musicale, ma esclusivamente l'attività lirica e concertistica; si tratta, inoltre, di una legge che, tendenzialmente, disciplina la struttura delle istituzioni e dei soggetti musicali, più che disciplinare l'attività musicale in sè.

Anche per l'attività musicale, quindi, può, almeno in parte, parlarsi di assenza di disciplina legislativa: infatti, tutto il mondo della musica popolare, della musica *jazz* e degli altri generi risulta del tutto ignorato, ad oggi, dal legislatore.

È da tale consapevolezza, quindi, che deve necessariamente partire una riflessione sulle esigenze cui una nuova disciplina delle attività musicali deve far fronte. Tali esigenze sono in particolare:

a) la necessità non più rinviabile di offrire riconoscimento legislativo a tutto il mondo della espressione musicale, senza distinzione di generi e qualificazioni, nella consapevolezza della importanza culturale del fenomeno nella sua unitarietà;

b) la disciplina di una politica comune delle istituzioni pubbliche in favore delle attività musicali, che coinvolga, in una logica di aggregazione e di programmazione comune, lo Stato, le regioni e gli enti locali;

c) il completamento della riforma dei soggetti che svolgono attività musicali, già disciplinati dalla legge n. 800 del 1967, in

tal modo concludendo il disegno di riforma avviato con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alla trasformazione in fondazioni degli enti lirici. Si tratta, in altre parole, di considerare, razionalizzare e potenziare l'azione dei soggetti di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 (teatri di tradizione, istituzioni concertistiche, eccetera);

d) la ricerca di nuove forme di costante diffusione delle esperienze musicali sul territorio, anche perseguendo un obiettivo di riequilibrio dell'offerta musicale;

e) la valorizzazione della formazione post-scolastica dei giovani musicisti e cantanti;

f) la incentivazione di una diffusione evoluta e culturalmente valida della musica popolare contemporanea, garantendo spazi di ascolto validi e socialmente significativi;

g) la ricerca di forme di promozione sia dell'attività musicale nel suo complesso, con particolare riguardo alla diffusione della sua conoscenza all'estero, sia del «fare musica» da parte dei giovani autori, compositori ed esecutori.

2. Il disegno di legge assume, per la definizione degli interventi pubblici, il metodo della programmazione, assegnando un ruolo centrale a quella regionale ed alla iniziativa dei comuni e delle province, e fissando in maniera corrispondente i rispettivi compiti dello Stato e degli enti locali.

Allo Stato, quindi, sono attribuite funzioni di predisposizione di indirizzi generali, che favoriscano la produzione e la diffusione della musica, con particolare riguardo alle aree della scuola, delle università, dei giovani; di promozione unitaria della musica nazionale all'estero, al fine della diffusione della presenza culturale nazionale in altri paesi; di definizione di criteri unitari volti alla formazione del personale artistico e tecnico della musica;

di elaborazione di forme di promozione della produzione musicale nazionale.

Alle regioni spetta identificare la distribuzione della produzione musicale sul territorio, la promozione della tradizione musicale locale, l'elaborazione di un piano di programmazione regionale per le attività musicali.

Alle province ed ai comuni, questi ultimi proprietari della gran parte degli immobili teatrali, da utilizzare anche nel campo delle attività musicali, spetta di incentivare la presenza musicale sul proprio territorio, sia mediante forme di coordinamento della presenza dei soggetti musicali, sia mediante partecipazione al fenomeno della stabilità. Inoltre, essi assumono un ruolo determinante nel nuovo sistema delle residenze, più avanti descritto.

3. Se la logica degli interventi pubblici si dirige verso un chiaro pluralismo, occorre definire un luogo unitario ove possano salvaguardarsi l'unità dell'intervento, il perseguimento di una ovvia logica di coordinamento e l'attuazione, in un ambito di programmazione, di un riequilibrio della presenza e dell'offerta musicale sul territorio nazionale. Si prevede, perciò, la nascita di un soggetto - il Centro nazionale per la musica - con natura giuridica di società per azioni a totale capitale pubblico, che risponda a tali esigenze e si faccia carico di un coordinamento attuativo delle politiche pubbliche per la musica; si è, a tal fine, tenuta presente l'esperienza positiva della «società per l'imprenditorialità giovanile», anch'essa società per azioni a totale capitale pubblico. Il consiglio d'amministrazione è composto di sette membri, due designati dallo Stato, due dalla Conferenza Stato-regioni, due dalla Conferenza Stato-città. Il capo dell'Amministrazione centrale dello spettacolo ne è componente di diritto.

In particolare, il Centro ha il compito di programmare l'intervento pubblico per la musica mediante allocazione delle risorse pubbliche, sulla base di una programmazione triennale che tenga conto di una finalità di riequilibrio della presenza e dell'offerta

musicale sul territorio, definito sulla base dei pareri resi da una commissione di esperti, nonchè di coordinare il meccanismo delle «residenze», sistema già disciplinato dal disegno di legge sull'attività teatrale (atto Camera n. 3433), ma che viene applicato anche, con la propria specificità, all'ambito dell'attività musicale.

4. Nella definizione della distribuzione di risorse pubbliche in favore dei soggetti disciplinati dalla legge n. 800 del 1967, si sono seguiti due fondamentali principi, del tutto innovativi in materia: la valutazione di un idoneo progetto culturale e la programmazione di tutti gli interventi su base triennale.

Si intende, in tal modo, superare la logica dell'intervento «a pioggia», non rispondente ad alcuna necessità culturale, nè a ragioni di politica per la musica; migliorare la definizione del progetto culturale, che potrà così avere un respiro e significato più ampio; dare tranquillità e possibilità di programmazione ai soggetti della musica; facilitare la verifica dei risultati conseguiti, il tutto con auspicabili risparmi per la spesa pubblica, in quanto la logica dell'annualità ha comportato il ritardo nelle erogazioni, il ricorso del sistema musicale al credito ordinario, e, successivamente, ancora l'intervento pubblico sugli interessi derivanti dai mutui contratti.

Tali principi varranno per tutti i soggetti della musica, già disciplinati dalla legge n. 800 del 1967.

5. Anche se gli enti lirici e le istituzioni assimilate hanno già ricevuto la propria disciplina con il decreto legislativo n. 367 del 1996, primo atto normativo del Governo nel campo dello spettacolo, si intende sottolineare il ruolo di tali enti nel campo della formazione post-scolastica, recuperando una funzione che essi attualmente, salvo poche eccezioni, non assolvono, incentivando la diffusione della loro produzione nell'ambito regionale.

6. Come è noto, il titolo III della legge n. 800 del 1967 disciplina, raggruppandole,

una serie di realtà affatto diverse: teatri di tradizione, orchestre, società di concerti, festival, eccetera; per questi soggetti, il disegno di legge intende superare la logica del «riconoscimento di prioritario interesse nazionale», già fatta propria dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, e, in parte, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

La ricomposizione unitaria dell'intervento pubblico per le attività musicali, realizzata attraverso il Centro nazionale per la musica, esclude una logica di distinzione tra soggetti nella consapevolezza della necessità di una visione e di una politica unitarie di ausilio alle attività musicali. In altre parole, si intende superare una logica di «ricognizione di confini», del tutto incongrua nel campo della cultura, al fine di conseguire, invece, un approccio unitario al fenomeno che, nella allocazione delle risorse, valorizzi i progetti culturali su base triennale: la concreta attività, quindi, e non una particolare «qualifica» del soggetto.

Il disegno di legge, di conseguenza, sostituisce il riconoscimento *ex lege* di particolari soggetti, per rendere centrale la valutazione oggettiva del «progetto culturale», con la previa fissazione di criteri generali di identificazione. Naturalmente, verrà tenuto conto della tradizione storica e culturale dei soggetti esistenti, della esigenza di continuità del soggetto (con particolare riguardo alle orchestre), rappresentata dalla persistenza di un nucleo stabile, del potenziamento del ruolo dei «teatri di tradizione», che possono anche diventare luoghi aperti ad una pluralità di esperienze culturali (opera, musica, danza, prosa).

Si prevede, inoltre, la ridefinizione «ampliata» del ruolo delle residenze coniugando l'attività nel campo teatrale con l'ospitalità costante di orchestre ed altri soggetti operanti nel campo della musica, a tal fine utilizzando anche l'esperienza delle associazioni concertistiche. Occorre, cioè, individuare quei casi in cui attribuire la definizione di «residenze multiculturali», nelle quali

concorrano più soggetti ed espressioni artistiche diverse.

7. È rispondente ad un evidente interesse pubblico il ripensamento della formazione musicale, volta ad una migliore preparazione di una nuova generazione di musicisti, cantanti, registi d'opera, scenografi, tecnici ed anche «amministratori» di teatri ed altri soggetti musicali.

Non è compito di questo disegno di legge affrontare il problema della riforma dei conservatori. Tuttavia, il disegno di legge indica la necessità ed il conseguente sviluppo di un sistema di formazione, che, per un verso, riconosca il ruolo già svolto nel campo da istituzioni benemerite; per altro verso, coinvolga nel processo di integrazione formativa post-scolastica gli enti lirici, i teatri di tradizione e, più in generale, tutti i soggetti appartenenti al sistema della stabilità musicale.

Si ottiene, in tal modo, sia l'apertura del sistema di istruzione musicale, pur con l'attenzione dovuta ad un rapporto necessario tra istruzione e sbocchi professionali, sia il recupero di un sistema di istruzione che, con la sua ordinata diffusione nel territorio, tende a venire incontro ad una esigenza oggi spesso intercettata da fenomeni occasionali e culturalmente poco garantiti.

8. Del tutto peculiari si presentano i problemi relativi alla cosiddetta «altra musica» sia con riferimento alla produzione, sia con riferimento alla sua diffusione e fruizione da parte di un pubblico per lo più giovanile. Si tratta di un fenomeno che ha una presenza sul mercato e meccanismi propri, che tendono a sottolineare una specificità non omologabile, in virtù della quale occorre misurare con accortezza anche la «invasione» dell'intervento.

Il disegno di legge, s'è detto, sceglie di trattare in modo unitario l'attività musicale, offrendo, per la prima volta nel nostro paese, un «riconoscimento giuridico» a tutti i generi di musica, dando dignità legislativa a settori sinora ignorati, anche per porre le basi per una politica di promozione e di tutela.

Si prevede lo sviluppo di una politica dei luoghi per l'ascolto della musica popolare, con la consapevolezza della esigenza di una diversa parametrizzazione degli spazi, e dunque con l'adozione di una politica edilizia «integrata», che metta in condizione gli enti locali di dotarsi di spazi polifunzionali, che abbiano cioè una propria versatilità sia con riferimento ad attività sportive che ad attività dello spettacolo. In questo ambito, centrale sarà l'attività di finanziamento dell'Istituto per il credito sportivo.

Il Centro nazionale per la musica gestirà un Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, di nuova istituzione, con il quale si attuerà un sistema di mutui a tasso agevolato, sia per favorire, presso gli enti locali, attività di educazione alla cultura musicale e di guida alla produzione musicale, sia per promuovere la diffusione della musica italiana all'estero.

Inoltre, nell'ambito di tale fondo, saranno previste particolari incentivazioni per i giovani artisti operanti in tutti i generi della musica popolare contemporanea, ai quali assicurare, sulla base di meccanismi di selezione, forme di incentivazione all'attività ed alla ricerca.

9. Il disegno di legge, infine, venendo incontro ad una forte richiesta degli operatori del settore, intende riconoscere, mediante l'istituzione di un apposito albo, le professionalità di una pluralità di soggetti che operano nell'ambito dei fenomeni musicali (agenti, organizzatori di concerti, eccetera).

10. Si passa, di seguito, ad illustrare le norme contenute nel disegno di legge.

Il testo si suddivide in due titoli, il primo dedicato agli interventi pubblici per le attività musicali, il secondo alle finalità pubbliche delle attività musicali.

Il titolo I si suddivide in due capi, il primo dei quali (articoli da 1 a 7) è dedicato alle disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce la musica aspetto fondamentale della cultura nazionale, bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo, riconducendo la sua attività alle

garanzie accordate dall'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 2 individua gli impegni pubblici per la musica, che coinvolgono, in un ambito di unità della cultura musicale, lo Stato, le regioni e gli enti locali nel riconoscere e promuovere le attività musicali, in ogni loro forma e genere, con particolare attenzione alla conservazione, alla sperimentazione, alla ricerca, alla formazione professionale, alla musica italiana contemporanea.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono i compiti specifici, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e di comuni e province nell'attuazione delle suddette finalità.

Ai sensi dell'articolo 3, allo Stato spettano le funzioni di definizione degli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali; in particolare, lo Stato provvede, unitamente alle regioni, alle province ed ai comuni, e per il tramite del Centro nazionale per la musica, alla programmazione della presenza equilibrata delle attività musicali sul territorio, alla tutela della musica nazionale, alla promozione della ricerca e sperimentazione musicale, al coordinamento delle residenze multiculturali. Lo Stato inoltre svolge compiti più puntuali per la diffusione della musica nelle scuole e della produzione musicale nazionale all'estero, nonché per la promozione della musica in aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, sempre in accordo con le amministrazioni competenti; promuove la formazione di un archivio della musica in video, con fini di conservazione del patrimonio musicale, promuove la realizzazione di idonee strutture e individua corsi e concorsi di qualificazione dei giovani.

Con l'articolo 4, sono affidati alle regioni compiti essenziali nella programmazione delle attività musicali, sia per la pianificazione regionale, sia per la definizione dei programmi a livello nazionale, anche in relazione alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre; le regioni inoltre assicurano e promuovono

sul proprio territorio la distribuzione della produzione musicale, la tradizione musicale locale, la presenza di forme stabili di attività musicali; pianificano il sistema delle residenze multiculturali; concorrono al controllo del perseguimento degli obiettivi e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

In virtù dell'articolo 5, i comuni e le province concorrono alla definizione dei programmi nazionali, partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili eventualmente ubicati nel proprio territorio ed alla definizione della residenza temporaneamente definita di soggetti musicali in teatri ubicati nel proprio territorio, partecipando anche in altre forme alla distribuzione della produzione musicale; promuovono, inoltre, la realizzazione di infrastrutture destinate alla fruizione, alla ricerca e alla elaborazione musicale.

L'articolo 6 riconduce gli interventi pubblici nel campo delle attività musicali ad una programmazione triennale dell'allocatione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti della musica, in applicazione di criteri omogenei, articolata su scala nazionale ma, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, disegnata in base al coordinamento delle programmazioni regionali, nel perseguimento di obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta musicale sul territorio. La programmazione nazionale è definita dal Centro nazionale per la musica.

L'articolo 7 attribuisce all'Amministrazione centrale dello spettacolo le competenze amministrative statali in materia, affidandole compiti di studio ed ausilio per la definizione dell'indirizzo politico statale, di attuazione e di vigilanza, di raccordo tra l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo ed il Centro nazionale per la musica.

Il capo II (articoli 8-19), è interamente dedicato al Centro nazionale per la musica.

L'articolo 8 attribuisce al Centro natura giuridica di società per azioni, costituita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; in deroga all'articolo 2331 del codice civile, la società acquisisce la personalità giuridica direttamente con l'atto di costituzione, col quale è individuato l'amministratore unico che dovrà gestirla fino alla costituzione del consiglio di amministrazione. La società è soggetta al regime privatistico del codice civile in tema di società per azioni per tutto quanto non sia disciplinato dalla legge.

L'articolo 9 ha ad oggetto il capitale sociale che, prelevato dal FUS, è determinato dall'atto di costituzione ed è interamente sottoscritto dallo Stato, che esercita i diritti dell'azionista per il tramite dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo; si prevede la possibilità di far partecipare al capitale sociale anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, mediante cessione di azioni (altrimenti incredibili) ovvero aumento del capitale sociale. Nell'ambito della propria autonomia privatistica, il Centro nazionale può promuovere la costituzione di una ulteriore società per azioni, della quale dovrà essere unico azionista, alla quale affidare compiti specifici.

L'articolo 10 definisce l'oggetto sociale del Centro nazionale per la musica, costituito dall'attività di programmazione nazionale e di allocatione delle risorse da destinare alle attività musicali, con conseguente attribuzione delle risorse del FUS ai soggetti destinatari (per il che si avvale della già esistente commissione consultiva per la musica, la cui composizione verrà ridefinita); il Centro, inoltre, si occupa dello svolgimento dei compiti statali in materia di coordinamento del sistema delle residenze, e della promozione, in base ad apposite convenzioni con l'Amministrazione dello spettacolo, della diffusione della musica nelle scuole e nelle università e nelle aree particolarmente esposte, quali quelle della



devianza, della integrazione e dell'*handicap*, della musica all'estero e della realizzazione di infrastrutture.

Nonostante la sua natura essenzialmente privatistica, il Centro è soggetto, al fine di attuare un giusto principio di trasparenza nell'allocazione delle risorse pubbliche, alle disposizioni in tema di accesso ai documenti, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.

L'articolo 11 definisce gli organi della società, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea. I componenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

L'articolo 12 si riferisce al presidente, indicandone le competenze; egli è nominato dal consiglio di amministrazione per un triennio tra i componenti di designazione statale, e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, e così via, alternativamente, anche in futuro, sì da assicurare che la presidenza sia ripartita tra Stato e regioni.

L'articolo 13 stabilisce i compiti del consiglio di amministrazione, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei componenti, nominati dall'assemblea ed individuati tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative ed in posizione di indipendenza rispetto alla attività del Centro nazionale, sulla base di designazione di due componenti rispettivamente da parte dello Stato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In consiglio siede, quale componente di diritto, il capo dell'Amministrazione centrale dello spettacolo. È poi prevista una particolare procedura surrogatoria provvisoria per il caso di mancata tempestiva designazione dei nuovi componenti.

L'articolo 14 disciplina l'assemblea, della quale lo statuto potrà definire il numero dei componenti, designati in rappresentanza dell'azionista (o degli azionisti), ed il colle-

gio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che potrà essere integrato se alla società parteciperanno altri soggetti.

L'articolo 15 prevede la figura del direttore generale, scelto tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, nominato dal consiglio di amministrazione con rapporto di lavoro di diritto privato. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società, ne dirige il personale ed ha una serie di altri compiti esecutivi. Può restare in carica per non più di due mandati, ciascuno di tre anni.

A norma degli articoli 16 e 17, la società gode, a titolo di proventi, di uno stanziamento annuo di due miliardi, sulla base di idonea convenzione con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, che può attribuire al Centro ulteriori risorse per le esigenze di funzionamento, da reperirsi nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo. Il Centro può, inoltre, essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, e gestisce la quota delle risorse pubbliche statali destinate alla musica lirica e sinfonica, per il che si avvale di un proprio servizio di tesoreria.

L'articolo 18 ha ad oggetto il regime giuridico dei rapporti di lavoro con i dipendenti, disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, costituiti e regolati contrattualmente.

L'articolo 19 provvede per l'eventualità di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento dell'ente, con poteri di commissariamento da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. Il Centro nazionale è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il titolo II è dedicato alla definizione delle finalità pubbliche delle attività musicali, e si compone di sei capi, il primo dei quali

(articoli da 20 a 22) è dedicato all'attività musicale lirica e concertistica.

L'articolo 20 definisce le funzioni pubbliche della produzione musicale con caratteristiche di stabilità, riconosciute dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. Si ha stabilità laddove sussista un rapporto stabile tra complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo, con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nella stessa regione, che goda di produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, attento alla tradizione musicale nazionale, alla ricerca, alla sperimentazione musicale, alla musica e all'opera lirica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, che possono eventualmente comportare forme di integrazione con altre arti della scena.

Prioritaria attenzione è offerta alle attività stabili che non abbiano fini di lucro. I soggetti con carattere di stabilità devono, inoltre, svolgere compiti di formazione continuativa di artisti e tecnici a condizioni omogenee previste a livello nazionale; devono puntare a creare rapporti stabili con le scuole e le università, attivando l'informazione e la preparazione all'evento ed alla cultura musicali per l'accrescimento della cultura musicale della comunità; la stabilità è inoltre testimoniata dalla continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Con l'articolo 21 si istituiscono, con riferimento alla musica italiana contemporanea, una selezione annuale di composizioni operistiche e concertistiche ed una di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, al fine di promuoverne l'attività, con riconoscimenti economici e possibilità di esecuzione o rappresentazione presso i soggetti della stabilità musicale.

L'articolo 22 prevede l'individuazione ed il riconoscimento di istituzioni di alta formazione musicale ed operistica, di particolare tradizione culturale e specializzazione,

con compiti di formazione e qualificazione professionale di musicisti, di cantanti e di altri professionisti attivi in ambito operistico e musicale, nonché di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere; le istituzioni devono possedere personalità giuridica di diritto pubblico o privato ed una propria produzione, e devono avere svolto pregresse attività nel campo della formazione. Il riconoscimento, adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo con la collaborazione di un comitato consultivo, composto da cinque alte personalità della cultura musicale, è sottoposto a conferma triennale e consente l'accesso ad ausili economici a carico del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali.

Il capo II (articoli da 23 a 28) è dedicato ai soggetti della stabilità musicale.

Gli articoli 23 e 24 si riferiscono alle fondazioni lirico-sinfoniche risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che sino a tale trasformazione, sono soggette alle disposizioni del titolo II della legge 14 agosto 1967 n. 800; ad esse saranno affidati compiti di formazione di musicisti, cantanti e tecnici, anche ad integrazione dell'attività dei conservatori di musica, con eventuale accesso ai programmi delle regioni e dell'Unione europea. Gli enti e le fondazioni garantiscono la formazione del pubblico, e la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

Gli articoli 25, 26 e 27 hanno ad oggetto i teatri storici, persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale, dei quali Stato, regioni, comuni e province riconoscono il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività musicale. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dall'Autorità di

governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica; in via transitoria, la qualifica è attribuita *ex lege* ai soggetti che ne sono già titolari ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, sulla base di un programma triennale che può riferirsi anche all'opera italiana contemporanea ed a generi musicali diversi; sono previsti, perciò, incentivi del Centro nazionale per la musica.

L'articolo 28 prevede l'individuazione di festival musicali di livello nazionale ed internazionale, organizzati da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che godano di una programmazione artistica di riconosciuto livello, di una stabile e qualificata direzione artistica, assunta da una personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale, di tradizione nell'ambito del settore musicale di competenza, nonchè di radicamento territoriale. Tali festival devono tendere alla valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale, con priorità per la produzione musicale autonoma. Il Centro nazionale per la musica contribuisce al finanziamento delle loro attività in via integrativa rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, e con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

Il capo III (articoli 29-31) ha ad oggetto i soggetti della continuità musicale.

Ai sensi degli articoli 29 e 30, lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività musicale delle istituzioni concertistico-orchestrali, complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di conti-

nuità, con il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione di appartenenza.

La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo su proposta della regione, sentita la commissione consultiva per la musica, a persone giuridiche di diritto privato, il cui statuto presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica, che siano dotate di un direttore artistico, instaurino rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale e godano dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonchè, eventualmente, di somme ricevute da enti pubblici territoriali e di altre risorse proprie derivanti dallo svolgimento dell'attività, in misura non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per la musica. In via transitoria la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, i quali sono autorizzati a destinare alla costituzione del proprio patrimonio una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 31 prevede il riconoscimento delle «associazioni musicali», rappresentate da persone giuridiche private, non aventi scopo di lucro, che promuovano e diffondano attività musicali, con riferimento ad uno o più comuni della medesima regione; il riconoscimento è adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la regione ed il comune di appartenenza dell'associazione, su parere della commissione consultiva per la musica e sulla base di apposito regolamento ministeriale. Anche in favore delle associazioni musicali che ottengono il riconoscimento è consentita, al fine di agevolare la costituzione del patrimonio, la destinazione a quest'ultimo di una quota non superiore al 2

per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, integrando il contributo di enti pubblici territoriali, sulla base di un organico e definito programma di durata triennale e di riconosciuto livello culturale.

Il capo IV (articoli da 32 a 34) è dedicato al sistema delle residenze multiculturali, che ha l'intento di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale; il sistema è costituito dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, nell'ambito di un teatro storico, di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non maggiore di quello di due province confinanti, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza, articolata sulla base di un progetto triennale complessivo, che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed esecuzioni, effettuate da soggetti previamente convenzionati, ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.

La definizione del sistema delle residenze multiculturali è affidata al Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, fra i quali sono previsti protocolli di intesa, sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni. I Centri definiscono la produzione minima, anche con riferimento al numero delle rappresentazioni, al fine di accedere al sistema delle residenze e, con cadenza triennale, il numero delle residenze da promuovere, tenuto conto dell'apporto garantito dai comuni che intendono aderire al sistema, nonché dell'apporto delle regioni, delle esigenze di presenza culturale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta, della particolare valenza culturale dei progetti presentati, nonché della eventuale ammis-

sione al contributo per i teatri previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Sono escluse dal sistema le residenze in comuni che non garantiscono un minimo apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita dai Centri, così come le residenze multiculturali in comuni già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata.

I teatri storici ed i teatri municipali possono accedere al sistema delle residenze se non posseggono un proprio organico artistico; le convenzioni con compagnie di danza e di prosa, con orchestre sinfoniche e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo delle attività musicali, devono avere durata triennale e non sono immediatamente rinnovabili.

I diritti e gli obblighi per il periodo di residenza sono definiti con accordo stipulato tra i Centri, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché la compagnia teatrale e gli altri soggetti che svolgono attività musicale e di danza.

Le risorse per la promozione del sistema sono attinte dal Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonché per la parte relativa al teatro di prosa; è inoltre istituito, nell'ambito del fondo di intervento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multiculturali, per i teatri storici e municipali ammessi al sistema delle residenze, nonché per i soggetti che svolgono attività musicali e di danza e che stipulano convenzioni nell'ambito di tale sistema, cui sono inizialmente destinate lire 6 miliardi.

Le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettersi al finanziamento, il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione, nonché gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento devono essere definiti con

regolamento adottato su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il capo V (articoli da 35 a 38) ha ad oggetto la promozione della musica popolare contemporanea.

L'articolo 35 prevede che lo Stato, le regioni, le province ed i comuni promuovano la presenza sul territorio di strutture polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica popolare contemporanea, dotate, eventualmente, di laboratori attrezzati per la ricerca e la elaborazione musicale, o per la musica elettronica e la elaborazione tecnologica. A tal fine, si dispone che l'Istituto per il credito sportivo finanzi prioritariamente la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di renderle adatte allo svolgimento di attività musicali.

L'articolo 36 istituisce il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, in favore di forme di esecuzione, sperimentazione e ricerca in tale campo, gestito, in base a convenzione stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo, dal Centro nazionale per la musica; l'accesso agli aiuti a valere sul Fondo sarà disciplinato con regolamento adottato su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, privilegiando le attività delle nuove generazioni di musicisti, ed in particolare di orchestre giovanili ed altri complessi con carattere di continuità, che badino all'innovazione ed al pluralismo creativo.

Attenzione particolare sarà rivolta alla ricerca nel campo della composizione e della esecuzione, degli studi musicali e della didattica, alla formazione di un archivio centrale della musica popolare contemporanea, ai festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea, alla promozione all'estero, all'incentivazione di

progetti di elevato impegno culturale di carattere fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca.

L'articolo 37 prevede che il finanziamento del Fondo sia costituito con il versamento di una somma pari all'8 per cento di quanto percepito annualmente, a titolo di aggio, dal soggetto incaricato per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e connessi; è inoltre istituito un diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, dovuto da chi rappresenta o esegue la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e trattenimenti a pagamento, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi e per i soggetti indicati ai capi II e III del titolo II.

Con l'articolo 38, si prevede l'istituzione di un comitato consultivo, composto da cinque esperti nel settore della musica popolare contemporanea, di elevata qualificazione professionale.

Il capo VI (articoli da 39 a 41) contiene disposizioni finali.

L'articolo 39 assoggetta i rapporti di lavoro con i soggetti delle attività musicali alle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, stabilendo che la retribuzione del personale sia determinata da un unico contratto collettivo nazionale di lavoro. Il rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa previdenziale e assistenziale è definito condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti pubblici, con particolare riguardo a quelli erogati dal Centro nazionale per la musica.

L'articolo 40 delega il Governo all'emanazione di un decreto legislativo per la definizione della disciplina dell'attività di agente di spettacolo, e la istituzione di un apposito albo professionale.

L'articolo 41 è norma di abrogazione.

## RELAZIONE TECNICA

Salvo che per l'articolo 16, il presente provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevedono interventi in ogni caso contenuti nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

In ordine a quanto previsto dall'articolo 16, l'entità del contributo previsto dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, è commisurata alle spese di gestione della istituenda società per azioni, considerando una retribuzione media pari a lire 50.000.000 annue (comprensiva di oneri sociali e contributivi) per 20 unità di personale (articolo 18), cui vanno ad aggiungersi le spese per compensi agli organi della società, valutate in lire 200.000.000 annue, nonchè spese di funzionamento per lire 800.000.000 annue.

L. 50.000.000 x 20 unità	L. 1.000.000.000
Compensi agli organi societari	» 200.000.000
Spese di funzionamento	» 800.000.000
	<hr/> <hr/>
Totale	L. 2.000.000.000

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

### INTERVENTI PUBBLICI PER LE ATTIVITÀ MUSICALI

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *(Principi generali)*

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.

2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

##### Art. 2.

##### *(Attività pubbliche per la musica)*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono le attività musicali, tutelandone le diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, secondo modalità di cooperazione finalizzate ad obiettivi di unitarietà della cultura musicale. Essi favoriscono la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel campo delle attività musicali; assicurano la conservazione

del patrimonio storico della musica; garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca, senza distinzioni di generi ed anche con riferimento ad aree culturali particolari; tutelano e promuovono la produzione musicale italiana contemporanea.

2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

### Art. 3.

#### *(Compiti dello Stato)*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'Articolo 2, lo Stato, attraverso l'Amministrazione centrale dello spettacolo, svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità ed in un'ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività musicali sul territorio;

b) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, statuendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove la presenza della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

e) definisce, mediante regolamento adottato dall'Amministrazione centrale dello spettacolo, d'intesa con il Ministero della



pubblica istruzione e, per quanto di competenza, con le regioni, i requisiti della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale post-scolastica;

*f)* promuove la formazione di un archivio della musica in video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività liriche e musicali;

*g)* promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonchè alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

*h)* individua corsi e concorsi di alta qualificazione culturale, promossi da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, le regioni, i comuni e le province svolgono i seguenti compiti:

*a)* programmano, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, la presenza delle attività musicali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione musicale, favorendo la presenza di attività musicali in località che ne sono sprovviste ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

*b)* incentivano la produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione italiana contemporanea, assicurando forme di necessaria rappresentazione o esecuzione;

*c)* promuovono le forme di ricerca e sperimentazione musicale;

*d)* promuovono e coordinano il sistema delle residenze multiculturali, di cui al capo IV del titolo II.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali si avvalgono del Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al capo II del presente titolo.

## Art. 4.

*(Compiti delle regioni)*

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività musicali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;

d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;

e) promuovono le tradizioni musicali locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, alla presenza di forme stabili di attività musicale;

g) controllano, in accordo con il Centro nazionale per la musica, il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

h) elaborano il piano triennale delle residenze multiculturali.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività musicali nel proprio territorio, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni, nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. Il programma regionale è comunicato al Centro nazionale per la musica anche ai fini delle sue ulteriori determinazioni.

## Art. 5.

*(Compiti dei comuni e delle province)*

1. I comuni e le province concorrono con lo Stato e le regioni alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ed inoltre:

a) partecipano, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

b) definiscono, unitamente alle regioni, nell'ambito del programma del Centro nazionale per la musica, la residenza temporaneamente definita di soggetti musicali nel teatro ubicato nel proprio territorio;

c) fuori dai casi di cui alla lettera b), partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione musicale sul territorio;

d) promuovono, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.

## Art. 6.

*(Interventi pubblici per le attività musicali)*

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività musicali liriche e concertistiche, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene con una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse di cui al Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti della musica, in applicazione di criteri omogenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici e la loro allocazione nel

campo delle attività musicali, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, si determina sulla base e mediante coordinamento delle programmazioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta musicale sul territorio.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, ai sensi del comma 1, dei criteri generali relativi al numero e all'entità massima degli interventi, tenuti presenti i principi e le finalità culturali riconosciuti dalla presente legge, e valutati i programmi delle regioni per le attività musicali di cui al comma 1.

4. Per le attività musicali non rientranti nella disciplina del comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 28, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

#### Art. 7.

##### *(Amministrazione centrale dello spettacolo)*

1. L'Amministrazione centrale dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa dell'Autorità di governo competente in materia, ai fini dell'assolvimento dei compiti statali relativi all'attività musicale.

2. L'Amministrazione centrale dello spettacolo svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; pone in esecuzione le deliberazioni ed i decreti; cura gli atti di raccordo tra l'Autorità di governo ed il Centro nazionale per la musica; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In particolare, essa svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività musicali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri dell'Autorità di governo.

## CAPO II

CENTRO NAZIONALE  
PER LA MUSICA

## Art. 8.

*(Costituzione della società)*

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo è autorizzata a costituire con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata «Centro nazionale per la musica», che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

## Art. 9.

*(Capitale sociale)*

1. Il capitale sociale ed il numero delle azioni del Centro nazionale per la musica sono determinati dall'atto costitutivo.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, le azioni non sono trasferibili.

4. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

5. Con modificazione dell'atto costitutivo, può essere prevista la partecipazione al capitale sociale di regioni e di altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, da realizzarsi mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale, sottoscritto dai predetti enti.

6. Il Centro nazionale per la musica può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione musicale, previsti dall'articolo 10, nonché di ulteriori compiti, sulla base di convenzione con l'Amministrazione centrale dello spettacolo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *f*) ed *h*).

#### Art. 10.

##### *(Oggetto sociale)*

1. Il Centro nazionale per la musica ha per oggetto sociale:

*a*) l'attività di programmazione, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, dell'allocatione delle risorse da destinare alle attività musicali liriche e concertistiche, a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo ai soggetti destinatari;

*b*) la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzione stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo;

*c*) il coordinamento del sistema delle residenze, sulla base delle proposte dei comuni e dei programmi regionali;

*d*) le attività di promozione indicate alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione

stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicata nel comma 1, lettera *a*), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. La composizione della commissione è ridefinita con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nell'allocatione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

#### Art. 11.

##### *(Organi della società)*

1. Sono organi della società:

- a*) il presidente;
- b*) il consiglio di amministrazione;
- c*) il collegio sindacale;
- d*) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

#### Art. 12.

##### *(Presidente)*

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b).

#### Art. 13.

##### *(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 10, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica e con comprovate capacità organizzative, e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.

3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) due membri sulla base della designazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo;

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i



rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

4. Il capo dell'Amministrazione centrale dello spettacolo è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più amministratori vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dall'ufficio.

6. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

#### Art. 14.

##### *(Assemblea e collegio sindacale)*

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista, o di ciascun azionista, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5, della presente legge.

## Art. 15.

*(Direttore generale)*

1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è scelto dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il contratto può essere risolto per gravi motivi.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che determina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, che venga nominato direttore generale, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

## Art. 16.

*(Proventi)*

1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui

all'articolo 10, riceve dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sulla base di idonea convenzione, un contributo di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999. A decorrere dall'anno 2000, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperirsi nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonchè quelle di cui al comma 1 dell'articolo 17, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 17.

*(Risorse finanziarie destinate all'attività musicale)*

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza.

2. Il Centro nazionale per la musica si avvale, per l'utilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinate alle attività musicali, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

## Art. 18.

*(Personale)*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, in misura non superiore alle venti unità.

#### Art. 19.

##### *(Gestione commissariale ed insolvenza)*

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, previa deliberazione dell'assemblea, può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

## TITOLO II

### FINALITÀ PUBBLICHE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

#### CAPO I

##### ATTIVITÀ MUSICALE LIRICA E CONCERTISTICA

#### Art. 20.

##### *(Individuazione delle funzioni)*

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono e promuovono la produ-

zione musicale con caratteristiche di continuità, definita sulla base e nell'ambito dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

b) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, che tenga anche conto della tradizione musicale nazionale, e che consideri la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica e dell'opera lirica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

f) svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attuando l'informazione e la preparazione all'evento ed alla cultura musicali, al fine di favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunità;

h) continuità degli organici artistici, assicurata dalla presenza prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

## Art. 21.

### *(Musica italiana contemporanea)*

1. La musica italiana contemporanea, lirica e concertistica, e la sua esecuzione e

rappresentazione costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi culturali sviluppati dai soggetti che svolgono attività musicale nell'ambito dei principi di cui all'articolo 20, anche al fine di accedere all'intervento pubblico.

2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una selezione annuale di composizioni operistiche e concertistiche, con determinazione del loro numero, delle modalità di selezione, della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 2, si procede alla individuazione annuale di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, ai quali, al fine di promuoverne l'attività, assegnare un particolare riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti di cui ai capi II e III del presente titolo.

4. All'onere derivante dalla applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

## Art. 22.

### *(Alta formazione musicale)*

1. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale ed operistica che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle

finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*).

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono fissati il numero e le caratteristiche delle istituzioni, anche sulla base dei seguenti criteri:

*a*) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre professioni connesse con la produzione operistica e musicale;

*b*) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;

*c*) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

*d*) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato;

*e*) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per un numero qualificato di anni.

3. Per la concreta individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi, per la definizione di quanto previsto dall'articolo 21.

4. L'attività delle istituzioni di alta formazione è sottoposta a giudizio triennale, al quale consegue, in caso di esito positivo, la conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.

5 L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di cui al comma 1, provvedendo, così come per il funzionamento del comitato di cui al comma 3, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui



alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Essa promuove inoltre forme di collaborazione tra le istituzioni ed i soggetti disciplinati dai capi II e III del presente titolo, ai fini della integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.

## CAPO II

### SOGGETTI DELLA STABILITÀ MUSICALE

#### Art. 23.

##### *(Fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

2. Fino alla intervenuta trasformazione, secondo il procedimento e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e fermo quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto, agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate si applicano le disposizioni del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

#### Art. 24.

##### *(Formazione)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, anche con individuazione di ipotesi integrative di formazione dell'attività svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti

i possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, fino alla loro costituzione, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

3. I soggetti di cui al comma 2, nell'ambito del proprio progetto triennale di attività, individuano specifiche iniziative rivolte alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del proprio territorio di appartenenza, nonchè ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

#### Art. 25.

##### *(Teatri storici)*

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività musicale dei teatri storici.

2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base di programmi culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che si inquadrano nell'ambito dei principi di cui all'articolo 20.

#### Art. 26.

##### *(Riconoscimento dei teatri storici)*

1. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha se-

de, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Al fine del riconoscimento, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo tiene conto dei seguenti principi:

a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;

b) statuto che prevede la possibilità di partecipazione alla persona giuridica di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare le libertà dell'espressione artistica;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per la musica.

3. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica di «teatro di tradizione», ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentiti la regione ed il comune nel cui territorio è ubicato il teatro, verificato il possesso dei requisiti previsti dell'articolo 25, comma 2, della presente legge, procede alla conferma della qualifica di teatro storico.

## Art. 27.

### *(Compiti dei teatri storici)*

1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del

pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g).

2. La produzione musicale si svolge sulla base di un programma triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferimento alla musica ed all'opera italiana contemporanea ed anche con apporti di generi musicali diversi. Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.

3. Il Centro nazionale per la musica incentiva i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.

#### Art. 28.

##### *(Festival nazionali ed internazionali)*

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento di festival di livello nazionale ed internazionale, relativi ad attività musicali senza distinzioni di genere, e individua tali festival.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo tiene conto dei seguenti principi:

a) programmazione artistica di riconosciuto livello, attestata anche dall'apporto di una stabile e qualificata direzione artistica, assunta da una personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

b) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

c) tradizione e livello culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonchè suo radicamento territoriale;

d) nell'ambito della programmazione di cui alla lettera a), priorità accordata per la produzione musicale autonoma;

e) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo sente il comitato previsto dall'articolo 22 ed il comitato previsto dall'articolo 38.

4. Il Centro nazionale per la musica contribuisce al finanziamento delle attività dei festival nazionali e internazionali, in via integrativa rispetto al contributo di enti pubblici territoriali e con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

### CAPO III

#### SOGGETTI DELLA CONTINUITÀ MUSICALE

#### Art. 29.

##### *(Istituzioni concertistico-orchestrali)*

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività musicale delle istituzioni concertistico-orchestrali.

2 Sono definite istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione di appartenenza.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base di programmi culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che si inquadrano nell'ambito dei principi di cui all'articolo 20.

## Art. 30.

*(Riconoscimento delle istituzioni  
concertistico-orchestrali)*

1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo su proposta della regione di appartenenza della istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto privato;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

c) presenza di un direttore artistico;

d) misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonchè, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per la musica.

e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la regione di appartenenza dell'istituzione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, procede alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.

4. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertisti-

co-orchestrali, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzate a destinare a tale fine una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Associazioni musicali)*

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono l'attività di promozione e diffusione delle attività musicali, con riferimento ad uno o più comuni della medesima regione, svolta dalle associazioni musicali, rappresentate da persone giuridiche private, non aventi scopo di lucro.

2. La qualifica di «associazione musicale» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentiti la regione ed il comune di appartenenza dell'associazione, ed acquisito il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. Ai fini del riconoscimento, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto privato;

b) statuto che presenta garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico, individuato tra personalità del mondo musicale di significativo profilo culturale;

d) tradizione, livello culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione;

e) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di concerti da programmare.

4. In favore delle associazioni musicali che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 30, comma 4.

5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, integrando il contributo di enti pubblici territoriali, sulla base di un organico e definito programma di durata triennale e di riconosciuto livello culturale.

#### CAPO IV

##### SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTICULTURALI

#### Art. 32.

##### *(Definizione)*

1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale, il Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni, definisce il sistema delle residenze multiculturali.

2. Il sistema delle residenze multiculturali è costituito dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, nell'ambito di un teatro storico, di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non maggiore di quello di due province confinanti, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza, articolata sulla base di un progetto triennale complessivo, che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed esecuzioni, effettuate da soggetti previamente convenzionati con i titolari dei teatri, ed un periodo minimo di apertura



della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.

3. Per la promozione del sistema delle residenze multiculturali, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonchè per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulano protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.

### Art. 33.

#### *(Programmazione delle residenze multiculturali)*

1. Fermo quanto previsto per il sistema delle residenze nel campo del teatro, il Centro nazionale per la musica ed il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definiscono, con cadenza triennale, il numero delle residenze da promuovere, tenuto conto dell'apporto garantito dai comuni che intendono aderire al sistema, nonchè dell'apporto delle regioni.

2. Nella localizzazione delle residenze, i Centri di cui al comma 1 tengono conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al medesimo comma 1, delle esigenze di presenza culturale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta, nonchè della particolare valenza culturale dei progetti presentati. Tengono altresì conto della intervenuta ammissione dei luoghi teatrali al contributo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

3. I Centri di cui al comma 1 non possono promuovere e sostenere residenze in comuni che non garantiscono un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione, dai medesimi Centri, nè promuovere residenze

multiculturali in comuni già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata.

4. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché la compagnia teatrale e gli altri soggetti che svolgono attività musicale e di danza, vengono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. I Centri di cui al comma 1 provvedono con propria deliberazione a definire la produzione minima, anche con riferimento al numero delle rappresentazioni, al fine di accedere al sistema delle residenze.

6. Al fine di poter partecipare al sistema delle residenze, il teatro storico ed i teatri municipali non devono possedere un proprio organico artistico, e le convenzioni con compagnie di danza e di prosa, con orchestre sinfoniche e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo delle attività musicali, devono avere durata triennale e non sono immediatamente rinnovabili.

#### Art. 34.

##### *(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze multiculturali)*

1. Nell'ambito del fondo di intervento, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multiculturali, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri storici o dei teatri municipali ammessi al sistema delle residenze, di cui all'articolo 32 della presente legge, nonché dei soggetti che svolgono attività musicali e di danza e che stipulano convenzioni nell'ambito di tale sistema.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, entro centoventi giorni dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettersi al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

## CAPO V

### PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE CONTEMPORANEA

#### Art. 35.

*(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto)*

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province promuovono la presenza sul territorio di strutture polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica popolare contemporanea, dotate, eventualmente, di laboratori attrezzati, di servizi tecnologici mirati alla ricerca ed alla elaborazione nel campo della musica, nonché di strumentazione idonea alla musica elettronica ed

alla elaborazione tecnologica, con particolare riguardo ai gruppi di musica popolare.

2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguire la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.

#### Art. 36.

##### *(Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)*

1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, avente lo scopo di promuovere l'attività di esecuzione, sperimentazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.

2. Con regolamento adottato su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le categorie di interventi ammissibili a finanziamento, il tipo, il limite massimo ed i criteri di priorità di finanziamento concedibile, sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre giovanili ed altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;

b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica, nonché formazione di un archivio centrale con riferimento alla musica popolare contemporanea;

c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;

d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea;

e) incentivazione dei progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca.

3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo, dal Centro nazionale per la musica. Si applica l'articolo 17, comma 2.

#### Art. 37.

##### *(Modalità di finanziamento)*

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 36 partecipa il soggetto incaricato per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e connessi, con il versamento di una somma pari all'8 per cento di quanto da esso percepito annualmente, a titolo di aggio per lo svolgimento di attività delegate dallo Stato o dalle regioni per le predette attività.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi e per i soggetti indicati ai capi II e III del presente titolo. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrare dalla Società stessa.

4. Per il finanziamento di cui al comma 2, i diritti sulle opere di pubblico dominio musicale sono riversati dalla SIAE nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione di opere musicali in-

cassate dalla Società stessa, al netto delle provvigioni.

5. Per la disciplina dei diritti sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.

#### Art. 38.

##### *(Comitato per la musica popolare contemporanea)*

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, per la definizione degli indirizzi e delle attività di cui al presente capo, si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti nel settore della musica popolare contemporanea, di elevata qualificazione professionale.

2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con disponibilità individuate dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 36.

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 39.

##### *(Rapporto di lavoro)*

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti operanti nel campo delle attività musicali di cui al presente titolo sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle disposizioni legislative sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale di cui al comma 1 è determinata da un unico contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Al personale artistico e tecnico dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

4. Il rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa previdenziale e assistenziale è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti pubblici, con particolare riguardo a quelli erogati dal Centro nazionale per la musica.

#### Art. 40.

*(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) definizione dell'agente di spettacolo, con individuazione dell'attività svolta nel territorio dello Stato e consistente nella prestazione di assistenza, organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza, rese in favore di singoli artisti dello spettacolo;

b) istituzione dell'albo nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;

c) obbligo di iscrizione nell'albo per l'esercizio dell'attività di agente di spettacolo, anche se svolta in modo discontinuo od occasionale, con previsione, in caso di violazione, di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore dell'infrazione e dell'obbligo del medesimo di restituire i compensi percepiti;

d) possibilità di iscrizione nell'albo dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

e) previsione che l'iscrizione nell'albo sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera f);

f) istituzione della commissione nazionale per l'albo degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti all'albo, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento;

g) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera f) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo, della sospensione dall'attività e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;

h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.

#### Art. 41.

##### *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 40 e 41, nonchè, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n. 800 del 1967.